



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5590 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Marzio Allotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Elio De Felice in Trapani, via dei Bastioni n.9;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

con il ricorso introduttivo:

1. del Decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale-Concorsi ed esami il 15.03.2019, nella parte in cui subordina la immissione in ruolo mediante

lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato del 18.05.2017, al possesso dei nuovi requisiti del limite di età a 26 anni e il possesso del diploma di scuola superiore;

2. delle graduatorie endoconcorsuali, pubblicate sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, in data 15.03.2019, elencanti i candidati aventi diritto a partecipare al procedimento, gli esclusi e i candidati ammessi con riserva di accertamento, di cui alle tabelle A, B e C;

3. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

con i motivi aggiunti depositati il 19 agosto 2019

1. del Decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato e in G.U.R.I. 4° serie speciale-Concorsi ed esami del 13.08.2019, per l'avvio al corso 208° di formazione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione, nella parte in cui non è contemplato il nominativo del ricorrente;

2. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo dei diritti del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 3673 del 6 giugno 2019 con cui la Sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare introdotta con il ricorso in epigrafe, ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;

CONSIDERATO che il ricorrente, che ha frattanto conseguito l'idoneità agli accertamenti cui era stato ammesso con riserva, impugna altresì, con i motivi aggiunti depositati il 19 agosto 2019, la graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12/08/2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nella parte in cui non figura il suo nominativo, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento da ultimo impugnato, con conseguente ammissione al corso di formazione avviato dall'Amministrazione;

CONSIDERATO la Sezione con ordinanza n. 5993 dell'11 settembre 2019 ha confermato la fissazione della trattazione della causa alla pubblica udienza del 3 aprile 2020;

VISTA la domanda depositata in data 21 ottobre 2019 con cui parte ricorrente chiede, a modifica dell'ordinanza da ultimo richiamata, anche la misura cautelare, già richiesta con i motivi aggiunti, della ammissione con riserva al corso di formazione, lamentando la disparità di trattamento rispetto ad altre determinazioni assunte al riguardo;

RILEVATO che il corso di formazione in questione è iniziato da tempo ma che, tuttavia, in vista della decisione nel merito della causa, già fissata con l'ordinanza sopra richiamata, e tenuto conto della conseguita idoneità agli accertamenti

psicofisici del ricorrente, è opportuno disporre l'ammissione con riserva del medesimo al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell'Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative; RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza richiamata in premessa e per l'effetto AMMETTE con riserva il ricorrente al primo corso di formazione utile;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Rinvia all'udienza pubblica già fissata del 3 aprile 2020 la liquidazione delle spese anche della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**